



RATIFICA ED ESECUZIONE DEI SEGUENTI PROTOCOLLI: A) PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE, FATTO A STRASBURGO IL 18 DICEMBRE 1997; B) PROTOCOLLO DI EMENDAMENTO AL PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE, FATTO A STRASBURGO IL 22 NOVEMBRE 2017

Art. 1 (Protocollo modificativo)

Protocollo modificativo del Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate

Preambolo Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, e gli altri Stati firmatari del presente Protocollo, Desiderosi di favorire l'applicazione del Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate (ETS Numero 167) aperto alla firma a Strasburgo il 18 dicembre 1997 (in seguito denominato "Protocollo Addizionale"), perseguendo in particolare gli scopi dichiarati del Protocollo Addizionale di promuovere la giustizia e il reinserimento sociale delle persone condannate; Considerando auspicabile tanto un aggiornamento quanto un miglioramento del Protocollo Addizionale, tenendo in conto gli sviluppi della cooperazione internazionale in materia di trasferimento delle persone condannate dall'entrata in vigore dello stesso, Hanno, convenuto di modificare il Protocollo Addizionale come segue:

Articolo 1

Il titolo ed il primo paragrafo dell'articolo 2 sono emendati come segue: "Articolo 2 - Persone che abbiano lasciato lo Stato di condanna prima di aver completato l'esecuzione della loro pena 1 Laddove un cittadino di uno Stato contraente sia oggetto di una sentenza definitiva, lo Stato di condanna puo' richiedere allo Stato di nazionalita' del reo di farsi carico dell'esecuzione della pena nei seguenti casi: a quando il soggetto e' fuggito, o ha in altro modo fatto ritorno, presso lo Stato di sua nazionalita' pur essendo consapevole del procedimento penale pendente a suo carico presso lo Stato di condanna; o b quando il soggetto e' fuggito, o ha in altro modo fatto ritorno, presso lo Stato di sua nazionalita' pur essendo consapevole dell'emissione di una sentenza nei suoi confronti."

Versione in vigore dal 15 aprile 2021 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 18 dicembre 1997; b) Protocollo di emendamento al Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 22 novembre 2017
Estremi	Legge 29 marzo 2021, n. 49
Partizione	Protocollo modificativo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2021

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-49-2021/protocollo-modificativo-art-1>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it

condannate, fatto a Strasburgo il 22 novembre 2017 · Art. 1 (Protocollo
modificativo)

condannate, fatto a Strasburgo il 22 novembre 2017 · Art. 1 (Protocollo
modificativo)

